



COMUNE DI SAN PONSO

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37

OGGETTO :

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2013-2014-2015 E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **otto**, del mese di **agosto**, alle ore **19** e minuti **30**, nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MORETTO Ornella	SINDACO	X	
MEZZANO-ROSA Andrea	VICE-SINDACO	X	
BARLETTA Franco	ASSESSORE	X	
SAVIO Alessandro	ASSESSORE	X	
Totale		4	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **BOVENZI DOTT. UMBERTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MORETTO Ornella** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE G.C. N. 37 DEL 8.08.2013

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2013 - 2014 – 2015 E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2013

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione G.C. n. 16 del 5/05/2008, con la quale è stato ridefinito l'organigramma della Struttura organizzativa dell'Ente, secondo gli allegati A, B e C;
- la deliberazione G.C. n. 25 del 14/05/2012, con la quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449, è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014;

Richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, 1° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche occupazionali adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, così sostituito dal comma 104 dell'art. 1, della legge 30/12/2004, n° 311, che dispone: "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni";
- gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 165/01, e s.m.i., che sanciscono l'obbligo di programmazione in materia di assunzione di personale;
- l'art. 4, comma 102, della legge di stabilità n. 183/2011, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di lavoro flessibile e di prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative nel limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009; per le amministrazioni che nell'anno 2009, non abbiano sostenuto spese per le tipologie indicate dal comma 28 dell' art 9 del D.L.78/2010 il limite del 50 % va riferito alla media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009;

Evidenziato che:

- l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, modificato da ultimo dall'art. 4 ter, comma 10, del D.L. 2/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sopra citata, prevede testualmente "*E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese del personale è pari o superiore al 50 % delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette*

assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b) della legge 5 maggio 2009, n. 42, in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale".

- ai sensi del novellato comma 562, art 1, della L. n. 296/2006, modificato anch'esso da ultimo dall'art. 4 ter, comma 11, del D.L. 2/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede testualmente "*Per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008*";

- gli enti di cui all'ultimo articolo soprarichiamato possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

Visto altresì l'art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183, che, ai comma 1 e 2, stabilisce "*Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, prevista dall'art. 6, comma 1, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro, con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere".*

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 6 bis) del Decreto Legge 29/12/2011 n° 216, convertito con modificazioni nella Legge 24/02/2012 n° 14, il quale stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 29 – comma 8 – del D.L. n° 78/2010, convertito in legge n° 122/2010 e s.m.i., si applicano, tra l'altro, alle assunzioni del personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21 – comma 3, lett. b) della legge n° 42/2009, ovvero per il personale di polizia locale, a decorrere dall'anno 2013;

Dato atto che questo comune rispetta le condizioni per l'assunzioni di personale previste nel presente atto in quanto:

- il rapporto di spesa di personale sul totale della spesa corrente è inferiore al 50 % ,(art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008, e s.m.i., dal momento che risulta essere pari al 29,99% (spese personale/spesa corrente 2012: 48.527,00/161.803,76=29,99 %;

- la spesa del personale è inferiore a quella sostenuta nel 2008 ed ammonta ad Euro 57.569,00 rispetto a quella accertata nell'anno 2012 che, invece, assomma ad Euro 48.527,00, tenuto conto della deroga di cui al punto seguente e successivo richiamo alla deliberazione della Corte dei Conti;

Precisato, inoltre, che nell'anno 2009 è stata effettuata ed autorizzata l'assunzione di una dipendente (Ufficio Ragioneria) C1 part – time in convenzione al 50% con il Comune di Levone in qualità di ente capofila e l'assunzione di un dipendente (Ufficio Tecnico) C1 in convenzione con il Comune di Levone in qualità di ente convenzionato in deroga ed in vigenza della norma prevista dall'art. 3, comma 121 della Legge 244/2007, dal momento che il Comune medesimo possedeva le condizioni concorrenti e non alternative previste dalla stessa legge;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti n. 48/2011 che al punto b) precisa: il calcolo della spesa, ai fini della determinazione del limite nell'anno di riferimento, non deve includere la spesa sostenuta nello stesso anno per le assunzioni in deroga legittimamente esercitate al tempo della vigenza delle norme che assegnavano tale facoltà;

Atteso inoltre che questo Comune non è soggetto alle disposizioni in materia di patto della stabilità;

Rilevato che dalla ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2011, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della L. 183/2011, non si ravvisano situazioni di soprannumero o eccedenza di personale sia in relazione alle esigenze funzionali della struttura organica del Comune che alla situazione finanziaria;

Verificate le varie esigenze formulate dai Responsabili di area per i propri servizi organizzativi interni per garantire il funzionamento delle attività di propria competenza, nonché la realizzazione degli obiettivi gestionali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 5/07/2013, di autorizzazione al trasferimento per mobilità esterna presso altro Comune della dipendente assegnata al Servizio Ragioneria, con decorrenza 1 ottobre 2013, e tenuto conto che, pertanto, sarà necessario attivare una procedura di mobilità volontaria e obbligatoria finalizzata alla sostituzione della medesima;

Dato, infine, atto che:

- l'approvazione del Piano delle assunzioni è condizione propedeutica e necessaria al fine di procedere alle assunzioni consentite dalla norma di cui sopra;
- questo Comune non versa nelle situazioni deficitarie previste dalla Legge;
- è stato approvato con propria precedente deliberazione n. 33 del 5/07/2013 il piano delle azioni positive;
- l'assunzione che si prevede nel presente programma triennale non comporta maggiori oneri finanziari a carico del Comune poiché trattasi di copertura di identico posto, con pari categoria ed a tempo parziale (30 ore settimanali), e risultano pertanto rispettati i vincoli di contenimento della spesa attualmente vigenti per gli enti locali; conseguentemente non si ritiene necessari il parere preventivo del revisore dei conti;
- il Comune di Levone, con nota prot. n. 1186 pervenuta in data 3/07/2013, ha espresso parere favorevole alla prosecuzione del rapporto convenzionale, seppur condizionato dalla definizione dell'attivazione della gestione associata fissata dalla normativa vigente;

Ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, come segue e meglio specificato nell'allegato A);

anno 2013

- a far data dal 01/10/2013 di n. 1 posto a tempo parziale (30 ore settimanali) ed indeterminato cat. C1, profilo professionale "Istruttore amministrativo-contabile" presso l'area economica-finanziaria mediante l'esperimento contestale, preventivo ed obbligatorio delle procedure di mobilità disciplinate dagli artt. 30 e 34bis del Decreto

Legislativo 30/03/2001, n° 165, e successiva attivazione di procedura concorsuale in caso di esito negativo;

anni 2014-2015

copertura dei posti nei limiti consentiti

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree e dal Segretario Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell'1/02/2013, allegato all'atto originale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, prevedendo la copertura dei seguenti posti:

anno 2013

- a far data dal 01/10/2013 di n. 1 posto a tempo parziale (30 ore settimanali) ed indeterminato cat. C1, profilo professionale "*Istruttore amministrativo-contabile*" presso l'area economica-finanziaria mediante l'esperimento contestale, preventivo ed obbligatorio delle procedure di mobilità disciplinate dagli artt. 30 e 34bis del Decreto Legislativo 30/03/2001, n° 165, e successiva attivazione di procedura concorsuale in caso di esito negativo;

anni 2014-2015

copertura dei posti nei limiti consentiti

come meglio specificato nell'allegato A) alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 - Di approvare l'allegato B) contenente l'attuale dotazione organica e l'allegato C) contenente la situazione del personale dipendente a tempo indeterminato pieno e parziale con relativa posizione giuridica, economica e profilo professionale alla data odierna, che si intendono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3 — Di dare atto che la programmazione di cui innanzi è compatibile con la normativa vigente ma ,in ogni caso, la stessa dovrà essere verificata al momento dell'avvio delle procedure di reclutamento di personale e all'atto delle assunzioni;

4 - Di dare atto che per effetto della vigente convenzione di servizio associato stipulata fra il Comune di San Ponso ed il Comune di Levone, la spesa derivante dalla presente sarà ripartita al 50% fra i due Comuni, dal momento che viene prevista l'effettuazione dell'orario di lavoro in pari misura, ovvero 15 ore nel Comune di San Ponso e 15 ore nel Comune di Levone;

5 - Di riservarsi la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale delle assunzioni 2013-2015 in relazione al verificarsi di nuove esigenze o di vincoli derivanti da innovazioni nel quadro legislativo in materia di personale degli enti locali;

5 - Di dare atto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come riscritto dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, che in questo Ente non vi è eccedenza di personale;

6 - Di demandare al Segretario comunale ed ai responsabili incaricati delle funzioni gestionali competenti, l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

7 - Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU;

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to MORETTO Ornella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOVENZI DOTT. UMBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

O - Viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 9/08/2013 (art. 124 del D.lgs. 267/2000)

O - Viene comunicata con elenco n. _____ in data 9/08/2013 ai Sigg.ri

Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs 267/2000)

San Ponso, li 9/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOVENZI DOTT. UMBERTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il _____

O - Per immediata esecutività (art. 134, comma 4 - del D.lgs. 267/2000)

O - Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 - del D.Lgs 267/2000)

San Ponso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOVENZI DOTT. UMBERTO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Ponso, li 9/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOVENZI DOTT. UMBERTO)